Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 giugno 2010 (procedimento R 1543/2009-1), relativa alla richiesta di restitutio in integrum proposta dalla ricorrente.

Dispositivo

1) Il ricorso è manifestamente infondato in diritto.

2) L'ara AG è condannata alle spese.

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 14 settembre 2011 — Tegebauer / Parlamento

(causa T-308/07)

«Diritto di petizione — Petizione sottoposta al Parlamento europeo — Decisione di archiviazione — Atto impugnabile — Ricevibilità — Obbligo di motivazione»

1. *Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Rinvio all'allegato diretto a corroborare argomenti esposti nelle memorie — Ricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 18-20)*

2. *Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione della commissione per le petizioni del Parlamento che archivia una petizione — Inclusione (Artt. 194 CE e 230 CE) (v. punto 21)*

3. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della commissione per le petizioni del Parlamento che archivia una petizione (Art. 194 CE; regolamento del Parlamento europeo, art. 191, n. 6) (v. punti 23-30)*

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo 20 giugno 2007, recante archiviazione della petizione presentata dal ricorrente il 7 febbraio 2007 (petizione n. 95/2007).

Dispositivo

1) La decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo 20 giugno 2007, recante archiviazione della petizione presentata dal sig. Ingo-Jens Tegebauer il 7 febbraio 2007 (petizione n. 95/2007), è annullata.

2) Il Parlamento sopporterà le proprie spese nonché quelle del sig. Tegebauer.

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 14 settembre 2011 — Olive Line International / UAMI — Knopf (O-live)

(causa T-485/07)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo O live — Nome commerciale anteriore Olive line — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Diritto di vietare l'uso di un marchio più recente — Rischio di confusione — Art. 7 della legge spagnola sui marchi e art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, del regolamento n. 207/2009]»